

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 11 del 17/11/1999 - rif.

Determinazione n. 11 del 17/11/1999 - rif. legge 109/94 Articoli 4 - Codici 4.2.2

Il disposto dell'art.4, co.6, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., laddove dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può disporre ispezioni anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, interpretato coerentemente con il contesto normativo generale di riferimento e, in particolare, con la norma di cui all'art.9 della legge 7 agosto 1990, n.241, deve essere inteso nel senso che la legittimazione a proporre una richiesta di ispezione è riconosciuta esclusivamente ai soggetti, di natura individuale o collettiva, che dal suo espletamento potrebbero ricevere una particolare utilità o un particolare vantaggio, correlati ad interessi del richiedente giuridicamente rilevanti sotto il profilo oggettivo e, comunque, collegati all'esercizio del potere di cui viene sollecitata l'esplicazione, purché non si tratti di pretese pretestuose, vessatorie o, comunque, emulative. Nell'ipotesi in cui il richiedente sia privo di legittimazione, gli accertamenti possono pur sempre essere disposti d'ufficio, qualora, a giudizio dell'Autorità, i fatti segnalati abbiano effettiva rilevanza ai fini del rispetto dei principi di cui all'art.1 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m.